

CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

(di seguito: Ufficio Scolastico Regionale)

E

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura della Toscana

(di seguito: Unioncamere Toscana)

- VISTA la Legge 28 Marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare l’art. 4 sull’alternanza scuola lavoro;
- VISTO il D.Lgs. 15 Aprile 2005, n. 77, recante la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro;
- VISTA la Legge 23 Luglio 2009, n. 99, recante “ Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ed in particolare l’art. 53, lettera f, che, nell’ambito della delega al Governo per la riforma della disciplina delle Camere di Commercio, prevede interventi per la valorizzazione ed il rafforzamento del ruolo delle stesse Camere di Commercio a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
- VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.P.R. 6 Novembre 2000, n. 347 “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”;
- VISTA la Legge 14 Febbraio 2003, n. 30 recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, ed in particolare l’art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- VISTA la Legge 24 Giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, e in particolare l’art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;

- VISTO il Decreto Interministeriale 25 Marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge n. 196/97;
- VISTA la Legge 29 Dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto il 27 Giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per favorire, tra l'altro, la realizzazione di percorsi sperimentali in alternanza scuola lavoro;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'art. 4 della citata legge delega 28 Marzo 2003, n. 53 prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- Le Camere di Commercio, anche tenuto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei diversi settori economici, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori designati dalle Associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori localmente più rappresentative, possono garantire il coinvolgimento delle stesse favorendo un rapporto di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo della produzione e del lavoro;
- Il MIUR ed Unioncamere hanno stipulato in data 27 Giugno 2003 un Protocollo d'Intesa finalizzato a favorire la collaborazione fra istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la realizzazione di percorsi sperimentali in alternanza scuola lavoro;
- In attuazione del citato Protocollo d'Intesa, Unioncamere, a partire dal 2004, ha destinato un'apposita linea di finanziamento del Fondo di Perequazione per la realizzazione di iniziative di sostegno allo sviluppo del sistema economico e formativo promosse dalle Camere di Commercio, tra cui la sperimentazione e messa a regime del modello di apprendimento di cui all'art. 4 della Legge Delega per la riforma della Scuola;
- l'Ufficio Scolastico Regionale ed Unioncamere Toscana, nel condividere il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione nei processi di sviluppo del sistema economico regionale attraverso iniziative di raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, a partire dal 2004, collaborano nelle attività per la realizzazione e promozione dei percorsi in alternanza scuola lavoro, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- Unioncamere Toscana, in nome e per conto proprio e delle Camere di Commercio partecipanti, ha presentato ad Unioncamere una richiesta di finanziamento a valere sul

Fondo Nazionale di Perequazione 2005 per il progetto denominato “Laboratori territoriali per il raccordo tra domanda e offerta di formazione e lavoro” e che tale progetto è stato ammesso a contribuzione come da comunicazione di Unioncamere del 18 maggio 2009;

- Il progetto sopra citato ha come obiettivo principale favorire l’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro attraverso la costituzione e/o valorizzazione dei Laboratori Territoriali Permanenti o Comitati tecnici Regionali e Provinciali presso le diverse circoscrizioni camerali, come sede di concertazione tra le CCIAA e le istituzioni formative, nonché il proseguimento e/o lo svolgimento di iniziative per lo sviluppo della cultura di impresa, tra cui, il modello di apprendimento in alternanza scuola lavoro;

- L’Ufficio Scolastico Regionale ed Unioncamere Toscana, anche a seguito del finanziamento del progetto presentato ad un Unioncamere, confermano l’intenzione di realizzare l’obiettivo comune finalizzato a nuovi percorsi e modelli di apprendimento in alternanza scuola lavoro;

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 (Generalità)

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale di questa convenzione.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente accordo intende favorire, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle loro competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali l’attivazione di modelli di alternanza scuola lavoro – anche con metodologia dell’impresa formativa simulata – da realizzarsi sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, dalla stessa progettati, attuati e valutati, in collaborazione con le Camere di Commercio, al fine di consentire agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Toscana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere, attraverso modalità che assicurino loro l’acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
2. Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato ad alcuni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l’accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base, oltre che sugli aspetti di professionalità;
3. In tale prospettiva, l’alternanza non costituisce un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell’istruzione e formazione

professionale, ma si configura invece come ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

ART. 3 (Durata dei percorsi di alternanza)

1. I progetti formativi di cui al presente accordo saranno realizzati nell'anno scolastico 2009/2010 e potranno essere rimodulati in itinere, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.

ART. 4 (Soggetti attuatori dei percorsi)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 Marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno ed attueranno i percorsi formativi di cui all'art.2 del presente accordo sono istituzioni scolastiche superiori, statali e paritarie, che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o rispettive Associazioni di rappresentanza, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per i periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro e/o di collaborazione ad altre attività di docenza, testimonianza e tutoraggio;
2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici che saranno individuate, competerà, per le azioni di propria competenza, la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.L. 1.2.2001, n. 44;
3. Ad Unioncamere Toscana e alle Camere di Commercio partecipanti competerà, altresì, la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento del Fondo di Perequazione per le attività a valere sull'annualità 2006.

ART. 5 (Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni)

1. Le parti concordano di individuare, quali ambiti nei quali realizzare percorsi di alternanza da attuare nell'anno scolastico 2009/2010, tendenzialmente i principali settori produttivi ed economici della Regione, nonché quelli del terzo settore e della Pubblica Amministrazione.

ART. 6 (Struttura dei modelli di percorsi formativi ed istituti coinvolti nelle sperimentazioni)

1. I nuovi percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione in aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
2. L'attività per gli studenti quindicenni avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti di età superiore, invece, l'offerta formativa sarà in misura via via

crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

3. L'attività oggetto specifico della presente convenzione riguarderà la realizzazione di sperimentazioni presso le istituzioni scolastiche individuate di concerto tra Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio.
4. Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative auto consistenti ed autonomamente certificabili.
5. Nell'ambito dei progetti, e nel rispetto delle normative vigenti relative alle competenze delle Regioni, le parti si impegnano a promuovere la sperimentazione e la messa a punto di idonei sistemi per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso dell'esperienza in situazione lavorativa.
6. Ogni progetto dovrà inoltre provvedere specifiche misure di accompagnamento, atte promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, orientamento e monitoraggio.
7. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

Art. 7 (Quadro orario)

1. Nell'ambito del quadro orario previsto dai di diversi percorsi scolastici e nelle more dell'emanazione del Decreto Legislativo attuato dall'art. 4 della Legge 53/2003, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di rientrate nell'ambito della flessibilità dell'orario obbligatorio;
2. Le attività formative in ambiente lavorativo saranno progettate e programmate secondo criteri di progressiva gradualità, che tengano conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi dagli stessi seguito.

Art. 8 (Compiti dei Soggetti attuatori)

1. L'Ufficio Scolastico Regionale:
 - a. Coordinerà e svolgerà, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali ed in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, azioni di informazione, per diffondere tra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e loro famiglie in fase di orientamento, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale presenta;
 - b. Fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui al presente accordo le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica,
 - c. Coordinerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari, l'attività di monitoraggio e valutazione su base regionale;
 - d. Progetterà, coordinerà e realizzerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, l'attività di formazione per i docenti, i tutor e le ulteriori varie figure responsabili dei rapporti tra scuole e imprese.

Nell'ambito del quadro orario previsto dai di diversi percorsi scolastici e nelle more dell'emanazione del Decreto Legislativo attuato dall'art. 4 della

Legge 53/2003, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di rientrate nell'ambito della flessibilità dell'orario obbligatorio

2. L'Unione Regionale e le Camere di Commercio partecipanti:
 - a. Collaboreranno d'intesa con gli altro soggetti firmatari del presente accordo, alle attività di progettazione e preparazione degli interventi. Le Camere di Commercio stipuleranno convenzioni con le istituzioni scolastiche nonché le aziende coinvolte nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro per la definizione degli aspetti organizzativi, logistici, amministrativi, finanziari ed assicurativi;
 - b. Collaboreranno, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione generale delle varie fasi delle attività del progetto;
 - c. Rileveranno i fabbisogni professionali del territorio per individuare e descrivere i settori prioritari d'intervento, le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese e le relative competenze;
 - d. Cureranno la sensibilizzazione e l'orientamento delle imprese e dei soggetti coinvolti;
 - e. Svolgeranno, a partire dai dati del Registro Imprese, azioni di ricerca delle aziende, raccogliendone le disponibilità ad accogliere gli studenti e gli altri tipi di collaborazione nell'ambito dei percorsi formativi in alternanza, e collaborando all'individuazione, selezione e formazione di tutor aziendali in possesso delle necessarie competenze;
 - f. Cureranno l'inserimento, la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi alle scuole, ai curricula degli studenti, delle aziende, alle proposte di tirocinio e collaborazione ed ai tirocini ed altre collaborazioni attivato nella Banca Dati del Sistema Informativo predisposto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
 - g. Assicureranno alle imprese coinvolte servizi gratuiti di assistenza e pre-selezione;
 - h. Realizzeranno, in collaborazione con gli altri soggetti attuatori, l'attività formativa per i docenti/tutor scolastici e tutor aziendali coordinata dagli Uffici Scolastici regionali.
3. Ciascun soggetto firmatario del presente accordo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente, oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

Art. 9 (Risorse finanziarie)

1. L'Ufficio Scolastico Regionale assegna a tutte le scuole secondarie di secondo grado le risorse finanziarie per programmare ed attuare i percorsi di alternanza. Le istituzioni scolastiche individuate, secondo le modalità previste dall'art. 6 punto 1, per essere assistite nei percorsi di alternanza di cui al presente accordo operativo, reperiscono le risorse finanziarie necessarie alla copertura di costi derivanti dal percorso triennale di alternanza connessi al relativo svolgimento di attività o

funzioni (retribuzione tutor scolastico, trasporto allievi, coperture assicurative degli allievi, ecc.) dai suddetti fondi assegnati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

2. Le predette risorse saranno integrate da apporti forniti dalle Camere di Commercio beneficiarie (Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena) dei contributi a valere sul Fondo Nazionale di Perequazione 2006, nella misura corrispondente alla quota approvata da Unioncamere per le azioni di sistema sull'alternanza scuola lavoro, unitamente alla quota derivante da risorse proprie che le Camere di Commercio partecipanti intendono destinare al finanziamento del progetto;
3. Le risorse, inoltre, potranno essere integrate ulteriormente da apporti da parte degli altri soggetti pubblici o privati.

Art. 10 (Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo finanziaria)

1. Le attività realizzate dalle scuole e dalle Camere di Commercio per propri "Centri costo" saranno rendicontate ed adeguatamente documentate separatamente ai rispettivi organismi finanziatori interni (Ufficio Scolastico Regionale per le scuole e Ufficio Fondo Perequativo Unioncamere per le Camere di Commercio), secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti citati ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della presente convenzione, per l'erogazione dei contributi previsti.

Art. 11 (Monitoraggio e valutazione delle esperienze)

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa con i soggetti firmatari, è istituita una Commissione paritetica, denominata "Comitato tecnico Scientifico Regionale" composta da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e dalle Camere di Commercio e, previa analisi di fattibilità, da un rappresentante della Regione Toscana, delle Istituzioni Universitarie con il compito di individuare, promuovere e verificare periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati;
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti tutor formativi e aziendali che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento;
3. Gli esami finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.

Art. 12 (Efficacia)

1. Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata annuale, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza, e comunque nei limiti delle disponibilità economiche sopra indicate all'art. 9.

Art. 13 (Risoluzione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, dopo un tentativo bonario di accomodamento, sarà sottoposta al giudizio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze.

La decisione della Camera Arbitrale è inappellabile e le spese di arbitrato resteranno a carico della parte soccombente.

Art. 14 (Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 16 Aprile 1986 art. 5 e 8 comma e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

Firenze,

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale

Dr. Cesare Angotti

Il Segretario Generale
***Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Toscana***
Dr. Enrico Ciabatti